

STATUTO

**"CESIA (CENTRO PER LO
SVILUPPO INTEGRATO
DELL'AZIENDA) -
SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA PIETRO
LEONE 9

Numero REA: CL - 89975

Codice fiscale: 92038980857

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - E' costituita ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera	
	"a", della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni ed integrazioni la Società Cooperativa Sociale	
	denominata "CESIA (Centro per lo Sviluppo Integrato	
	dell'Azienda) Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. Il superamento dei limiti di cui	
	all'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori	
	di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto; i soci che non concorrono a tale	
	deliberazione hanno diritto di recesso.	
	Art. 2 (sede) - La società ha sede nel comune di	
	Caltanissetta.	
	L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere	
	succursali, filiali e agenzie senza stabile rappresentanza	
	nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra	
	indicato.	
	Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede sociale in un comune	
	diverso da quello sopra indicato.	

	Art. 3 (durata) - La cooperativa ha durata fino al 31/12/2050	
	(trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata,	
	prima della scadenza, con deliberazione dell'assemblea; i soci	
	che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di	
	recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	Art. 4 (scopo) - La cooperativa, conformemente all'art. 1,	
	comma 1, lettera "a" della Legge 381/1991, non ha scopo di	
	lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e	
	solidaristico.	
	La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche	
	per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	

	occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	Per i trattamenti economici spettanti al socio lavoratore si	
	fa riferimento all'art. 3 della medesima Legge.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi e, su delibera dell'Organo amministrativo, può aderire	
	ad associazioni di categoria del movimento cooperativo.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa	
	nell'apposito Albo delle Società Cooperative Sociali a	
	Mutualità prevalente e nell'Albo Regionale delle Cooperative	
	Sociali, nonché l'eventuale adesione a Consorzi ed	
	Associazioni temporanee di imprese, le cui finalità non siano	
	in contrasto con gli scopi sociali.	
	Art. 5 (oggetto) - Oggetto della cooperativa sono le attività	
	educative e socio-sanitarie di cui all'articolo uno, primo	
	comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da	
	conseguirsi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci	
	cooperatori.	
	La società si propone i seguenti scopi da esplicitare nei	
	confronti di tutti i soggetti svantaggiati previsti dalle	
	norme sulle ONLUS, ed in particolare verso i soggetti	
	disoccupati, inoccupati, da qualificare e da avviare alle	
	attività produttive. Più precisamente la società cooperativa	
	potrà:	
	- diffondere la cultura imprenditoriale nel mondo giovanile e	

	non;	
	- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di	
	interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di	
	maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale	
	dell'educazione permanente.	
	La cooperativa per il raggiungimento dei suoi fini, intende	
	promuovere varie attività, in particolare:	
	- ricerche, analisi e pubblicazioni economiche, sociali e	
	culturali;	
	- elaborazioni di metodi e politiche di sviluppo che facciano	
	tesoro delle più avanzate esperienze europee, mediterranee e	
	mondiali;	
	- formazione tecnica e professionale, analisi dei fabbisogni e	
	quant'altro connesso;	
	- elaborazioni di piani di sviluppo;	
	- progettazione, messa in cantiere, pilotaggio e monitoraggio	
	di progetti di animazione socio-economica e formazione	
	finalizzati ad iniziative di sviluppo ed occupazione;	
	- organizzazione di seminari, conferenze, convegni fra	
	soggetti di ricerca, aziende, istituzioni locali, regionali,	
	nazionali, europee e mediterranee impegnate in azioni di	
	sviluppo locale;	
	- iniziative sovranazionali a livello europeo e mediterraneo	
	finalizzate allo sviluppo integrato, all'animazione socio-	
	economica, alla formazione, all'incontro fra istituzioni	

	locali impegnate in iniziative locali di sviluppo;	
	- promozione e/o organizzazione di Istituti e centri	
	permanenti sia per agenti di sviluppo che per manager,	
	tecnici, maestranze di attività produttive e servizi allo	
	sviluppo e all'occupazione del Bacino del Mediterraneo, in	
	Europa e nel Terzo Mondo;	
	- fornire consulenze, servizi ed informazioni per il	
	potenziamento delle attività a carattere socio-economico, a	
	tutte quelle strutture interessate allo sviluppo ed alla	
	valorizzazione del territorio, tra cui gli Enti pubblici,	
	Imprese, Società, Scuole, Istituti, Università, ecc.;	
	- facilitare, agevolare e guidare l'accesso dei soggetti	
	dell'impresa già esistenti o in via di formazione, alle	
	attività regionali, nazionali e comunitarie attraverso:	
	Servizi di informazione e consulenza ai soggetti dell'impresa,	
	già esistenti o in via di formazione, su tutte le attività dei	
	settori socio-economici;	
	Raccolta e trasmissione di tutto quanto riguarda l'attività	
	legislativa degli Enti pubblici regionali, nazionali e	
	comunitari, anche con l'ausilio di banche dati;	
	Documentazione ed informazioni su opportunità ed agevolazioni	
	finanziarie offerte dagli Enti regionali, nazionali e	
	comunitari;	
	Documentazione ed informazioni su appalti, iniziative e	
	programmi degli Enti regionali, nazionali e comunitari;	

	- Organizzare la valorizzazione e la promozione dei settori	
	socio-economici della società attraverso:	
	promozione e ricerca di nuovi imprenditori;	
	sostegno agli aspiranti imprenditori e ai progetti d'impresa;	
	sostegno e consulenza ai progetti imprenditoriali che	
	intendono espandersi;	
	servizi di informazione specializzati;	
	assistenza nella fase di lancio per i nuovi imprenditori;	
	assistenza alla pianificazione aziendale;	
	assistenza a tutte le imprese che ricerchino partner a livello	
	transregionale e transnazionale;	
	diffondere nel proprio territorio le proposte di cooperazione	
	provenienti da altri paesi e favorire i successivi contatti;	
	- Organizzare e condurre corsi di formazione professionale;	
	- Attività editoriali: pubblicazione di bollettini,	
	pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché di	
	studi e di ricerche;	
	- attività di cui alla legge Regionale 22/86 ed in	
	particolare: gestione di istituti di ricovero, semiconvitto e	
	convitto, asili nido, centri diurni assistenza ed incontro,	
	comunità alloggio, case albergo, case protette, centri	
	accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea,	
	soggiorni vacanza, comunità di tipo familiare; assistenza	
	domiciliare, casa di riposo, casa di accoglienza,	
	telesoccorso, casa famiglia per minori.	

	- Gestire in proprio o per conto terzi di attività turistiche-	
	ricettive in maggior modo nel campo del turismo sociale	
	giovanile e religioso.	
	Le superiori attività sono rivolte a minori, anziani, gestanti	
	e ragazze madri, inabili, e portatori di handicap;	
	- formazione continua in sanità.	
	- Ogni altra attività funzionale al raggiungimento delle	
	finalità sociali come sopra definite.	
	La cooperativa potrà gestire i servizi in proprio e/o	
	stipulare convenzioni con enti locali, pubblici e privati.	
	La cooperativa provvederà a curare l'istruzione, la formazione	
	professionale e l'aggiornamento dei soci e del personale anche	
	mediante l'istituzione di corsi di orientamento,	
	addestramento, qualificazione e perfezionamento.	
	Si propone inoltre di promuovere la formazione dei soci e di	
	collaborare alla diffusione del metodo cooperativo.	
	A tal fine potrà aderire ad una delle organizzazioni	
	provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza.	
	La cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed	

	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a	
	solo titolo esemplificativo:	
	1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altre;	
	2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in società di capitali comunque costituite, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di	
	collocamento;	

	4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo	
	rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la	
	realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	La cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni	
	fiscali e creditizie e dei benefici in genere previsti dalla	
	legislazione vigente in materia, nonché di quanto previsto in	
	materia di occupazione giovanile dalla legge 1 giugno 1977 n.	
	285, dalla Legge Regionale n.37 del 18 agosto 1978 e 1	
	settembre 1993 n.25 (e loro successive modifiche ed	
	integrazioni).	
	La cooperativa intende avvalersi di tutte le norme e le	

	agevolazioni di cui al Decreto Ministro dell'Industria del 20	
	dicembre 1996 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 95 del 24 aprile	
	1997 e di tutte le norme vigenti a favore della imprenditoria	
	femminile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 (soci) - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa, intendono	
	perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività della	
	società e che possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa stessa ed contribuire attivamente al suo sviluppo.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a	
	disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I	
	soci lavoratori ricevono un compenso di qualsiasi natura o	
	entità;	
	2) soci volontari, che prestano la loro attività	

	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai	
	sensi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 381/91 e	
	successive modificazioni e integrazioni;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,	
	direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti, comunque	
	costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 2, del codice civile non	
	possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini a quelle della cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 7 - (categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	

	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui al numero 1 del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	6 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque	
	anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento	
	del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	

	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle indicate dal presente	
	statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche prima del termine fissato, al momento	
	della sua ammissione, per il godimento di diritti pari a	
	quelli dei soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,	

	entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di rigetto.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	previste per i soci lavoratori.	
	Art. 8 (domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale e delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore ne'	
	superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e ss. del presente	
	statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	

	precedenti punti b),c),d) ed e) relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Alla domanda dovranno essere allegati copia dello statuto	
	vigente e l'estratto della eventuale deliberazione dell'organo	
	sociale che ha autorizzato l'adesione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	

	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Art. 9 (obblighi del socio) - Fermi restando gli altri	
	obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività sociale, in relazione alle categorie	
	di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con	

	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per	
	causa di morte nonchè per fallimento o liquidazione.	
	Art. 11 (recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione a mezzo di	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 35 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, sia con riguardo al rapporto sociale	
	che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	

	Art. 12 (esclusione) - L'esclusione può essere deliberata	
	dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente rispetto alle	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai	
	regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico nonché	
	rispetto a quelle derivanti dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizioni al collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 35 e	
	seguenti del presente statuto, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione che sarà inviata al socio a mezzo	
	raccomandata con avviso di ricevimento.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 13 (liquidazione) - I soci receduti o esclusi hanno	
	diritto alla liquidazione della quota, eventualmente	
	rivalutata, a norma del successivo art. 19, comma 4 lett. c),	
	che avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, si è verificato ed in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (morte del socio) - In caso di morte del socio, gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	la liquidazione della quota interamente liberata,	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	

	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenta di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2	
	e 3, del codice civile.	
	Gli eredi, ove provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e previa deliberazione	
	dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui all'art.8 del presente statuto.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del	
	precedente art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune; in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (termini di decadenza, limitazione al rimborso) - La	
	cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	

	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote e del sovrapprezzo o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni, quantificati in modo	
	incontestato, e da prestazioni mutualistiche fornite e ciò	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Art. 16 (responsabilità dei soci cessati) - Il socio che cessa	
	di far parte della società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si	
	è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 17 (elementi costitutivi) - Il patrimonio della	
	cooperativa e' costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art.	
	19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi dell'art. 9 del presente	
	statuto;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista dalla legge.	
	Tutte le riserve sono indivisibili ed è, pertanto, fatto	
	divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la	
	vita della società sia al suo scioglimento.	
	Art. 18 (vincoli sulle quote e loro alienazione) - Le quote	
	non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata	
	fornendo tutte le indicazioni in merito alle modalità ed ai	

	termini del trasferimento nonché, con riferimento	
	all'acquirente, le informazioni previste nel precedente art.8.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 19 (bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal	
	primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dall'art. 2514, lett. a), del codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve volontarie.	
	Art. 20 (ristorni) - L'organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	

	il socio stesso.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Organi sociali) - Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 22 (Assemblea) - Le decisioni dei soci sono assunte con	
	metodo assembleare. La convocazione dell'Assemblea deve	
	effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o e-mail,	
	inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea) - L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) sceglie il sistema di amministrazione e nomina le relative	
	cariche;	
	3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	

	del Collegio Sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai Sindaci;	
	5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale;	
	8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in	
	assemblea sottopongono alla loro approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati dall'art. 22.	
	L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'organo	
	amministrativo lo creda necessario ovvero quando ne sia fatta	
	richiesta scritta all'organo amministrativo da tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.	
	In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e, comunque, non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 24 (costituzione e quorum deliberativi) - In prima	

	convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 25 (Votazioni) - Per le votazioni si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 26 (Voto) - Possono intervenire all'assemblea tutti i	
	soci iscritti nel libro dei soci.	
	In Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora coi versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio sia esso persona fisica e/o giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I	
	soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presieduta	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione ed, in sua assenza, dal vice presidente	
	nonché, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 28 (Amministrazione) - La Società è amministrata, con	
	scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	

	Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico	
	durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi	
	stabilito all'atto della nomina e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice	
	Presidente ed il segretario.	
	Art. 29 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) - Il	
	Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di	
	Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	

	Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni) - Il Consiglio di	
	Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in	
	cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio	
	di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente	
	costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi	
	membri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente, dal segretario nonché dai Consiglieri presenti.	
	Art. 31 (Integrazione del Consiglio) - Per la sostituzione dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso	
	dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.	
	Art. 32 (Compensi agli Amministratori) - Spetta all'Assemblea	
	determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai	
	componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del	

	Comitato esecutivo, se nominato, nonché gli eventuali	
	trattamenti di fine mandato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 33 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali ed	
	Institori.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Art. 34 (Collegio sindacale) - La cooperativa può nominare il	
	Collegio Sindacale. Nei casi previsti dalla legge la nomina è	
	obbligatoria.	

	Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi	
	aventi i requisiti di legge, eletti dall'Assemblea e svolge le	
	funzioni previste dall'art. 2403 c.c.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, qualora non sia obbligatoria la nomina	
	di un revisore contabile o di una società di revisione,	
	esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al	
	presente statuto, purché relative a diritti disponibili,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione	

	tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione	
	della Camera di Commercio territorialmente competente, con	
	riferimento alla sede della società, in vigore alla data in	
	cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in	
	base alla procedura di altro organismo di conciliazione	
	iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero	
	della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle	
	parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro	
	sessanta giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso	
	periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta	
	alla cognizione degli arbitri.	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità del socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	

	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 36 (Arbitri e procedimento) - Gli Arbitri sono in numero	
	di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	60.000,00 (sessantamila virgola zero zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale	
	territorialmente competente con riferimento alla sede della	
	società.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto	
	dall' art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	

	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le	
	spese di funzione dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 37 (Esecuzione della decisione) - Fuori dai casi in cui	
	non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia	
	deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del	
	socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno	
	della sua leale collaborazione alla attività sociale.	
	TITOLO VII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara	
	lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso di	
	scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	19, lett. c);	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il	
	funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno	
	costituiti.	

	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione) - Ai sensi dell'art. 111-septies delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile, la cooperativa,	
	nel rispetto delle norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.	
	381, è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui	
	all'articolo 2513 del codice civile, a mutualità prevalente ed	
	intende godere delle agevolazioni fiscali previste in materia.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	

39 di 40

=====

Io sottoscritta dott. Luisa Costanza, Notaio in Siracusa, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Siracusa, certifico, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 7.3.2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale, firmato a norma di legge, redatto su supporto cartaceo.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Registrato a NOTO il 31/05/2017 al n. 5874